SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 44

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 febbraio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

## CIRCOLARI

**Ministero dell'economia e delle finanze**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:**



**Ministero dell'economia e delle finanze:**



**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 febbraio 2009, n. **10**.

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

*b)* il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-*bis)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 22):

Presentato dall'on. Zeller ed altri il 29 aprile 2008.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 giugno 2008 con pareri delle commissioni XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 16, 17, 18, 23 e 30 settembre; 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 20 e 23 ottobre 2008.

Relazione scritta presentata il 29 aprile 2008 (atto n. 22 - 646 - 1070 - 1449 - 1491 - 1507 - 1692 - 1733-A) relatore on. Calderisi.

Esaminato in aula il 27 ottobre 2008 e approvato il 3 febbraio 2009 in un testo unificato con gli atti nn. 646 (Cicu ed altri), 1070 (Palomba), 1449 (Gozi e Zaccaria), 1491 (Bocchino ed altri), 1507 (Soro ed altri), 1692 (Lo Monte ed altri), 1733 (Zeller ed altri), 2023 (Melis ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 1360):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 2009 con parere della commissione 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11 febbraio 2009.

Relazione scritta annunciata il 13 febbraio 2009 (atto n. 1360-A) relatori sen. Ceccanti e Malan.

Esaminato in aula il 5 e 17 febbraio 2009 e approvato il 18 febbraio 2009.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Note all'art. 1:*

Note all'art. 1, comma 1:

Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 21.

L'Ufficio elettorale nazionale ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere ove lo creda da uno o più esperti scelti dal presidente;

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle
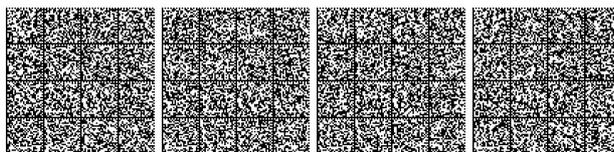
liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'art. 12 gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

*1-bis) Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;*

*2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;*

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2) ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'art. 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste con le modalità sopra previste.

L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.».

**09G0018**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 32.737 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 27 febbraio 2009, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantacinque giorni con scadenza 31 agosto 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art.16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da

comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 febbraio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 25 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**09A01844**

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentosettantasei giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 32.737 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 27 febbraio 2009 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a duecentosettantasei giorni con scadenza 30 novembre 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 febbraio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**09A01845**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2009.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Habitat Zero Società cooperativa in liquidazione», in Taranto.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Preso atto che la Società cooperativa «Habitat Zero Società cooperativa in liquidazione» costituita in data 15 febbraio 1973, codice fiscale n. 80011250737, con sede in Taranto, è stata sciolta e posta in liquidazione il 14 luglio 1993;

Visto il decreto dirigenziale n. 014/LI/2006 del 6 ottobre 2006, con il quale questa Direzione generale ha nominato liquidatore il dott. Francesco Castelli;

Preso atto che don lettera datata 8 gennaio 2009 il suddetto liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Di Taranto, nato a Laterza (Taranto) il 13 gennaio 1960, con residenza in Laterza (Taranto), via Sardegna s.n.c., è nominato liquidatore della Società cooperativa «Habitat Zero Società cooperativa in liquidazione», con sede in Taranto, in sostituzione del dott. Francesco Castelli.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2009

*Il dirigente:* DI FILIPPO

**09A01577**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2009.

**Nomina di un componente supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 3/2004;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994 con cui è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera della CGIL prot. 245 del 27 novembre 2008 con la quale si designa il sig. Benetti Giuliano quale componente supplente in sostituzione del sig. Filippini Giovanni dimissionario nella commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Decreta:

Il sig. Benetti Giuliano è nominato membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante della CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 13 gennaio 2009

p. *Il direttore provinciale:* VETTORI

**09A01640**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tudorii Anisoara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B;*

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione con la quale la sig.ra Tudorii Anisoara, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale di Tecuci (Romania) in data agosto 2000 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 20 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceaie di Tecuci (Romania) in data agosto 2000 dalla sig.ra Tudorii Anisoara, nata a Tecuci (Romania) il giorno 13 febbraio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tudorii Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare in possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A01589**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Selmanaj Eglantina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2001/l00/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Selmanaj Eglantina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento del titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università Ismail Qemal Vlore di Valona (Albania) dalla sig.ra Selmanaj Eglantina, nata a Lapardha Vlore (Albania) il giorno 8 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Selmanaj Eglantina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, dette conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale o delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A01588**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Shinko Flamur, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisca che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Shinko Flamur ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002. «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università Ismail Qemal Vlora di Vlore (Albania) dal sig. Shinko Flamur, nato a Shllinza Kruje (Albania) il giorno 22 luglio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Shinko Flamur è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A01587**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Myrtaj Fiorentina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimemo dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/l00/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale sig.ra Myrtaj Fiorentina ha chiesto il riconoscimento di titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia e a professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento del titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1,

comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università Ismail Qemal Vlora di Viora (Albania) dalla sig.ra Myrtaj Fiorentina, nata a Kote (Albania) il giorno 2 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Myrtaj Fiorentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A01586**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vladutescu Elena Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vladutescu Elena Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova (Romania), in data 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova (Romania) in data 2006 dalla sig.ra Vladutescu Elena Daniela, nata a Craiova (Romania) il giorno 27 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
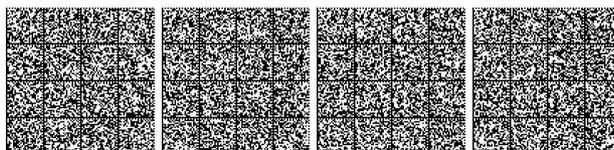
Art. 2.

La sig.ra Vladutescu Elena Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A01583**

DECRETO 27 gennaio 2009.

**Nomina di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato di Firenze.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del 4 agosto 2003 (prot. gen. 6871 del 4 agosto 2003 di costituzione della Commissione);

Vista la nota prot. n. 694 del 20 novembre 2008, pervenuta a questo Ufficio in data 16 dicembre 2008, con la quale la CNA di Firenze ha comunicato di voler sostituire il proprio componente sig. Danilo Paoli con la sig.ra Monica Baldi;

Viste le dimissioni rassegnate da Danilo Paoli in data 19 novembre 2008;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del sig. Danilo Paoli;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Monica Baldi, nata a Firenze il 22 maggio 1961, è nominata membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 gennaio 2009

*Il direttore provinciale:* IZZO

**09A01584**

DECRETO 30 gennaio 2009.

**Incremento delle risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007, per la regione Calabria.** (Decreto n. 44990).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 521, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto l'accordo stipulato in sede ministeriale in data 17 marzo 2008, con il quale sono stati destinati 20 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Calabria;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art.1, del decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con cui sono stati attribuiti alla regione Calabria 20 milioni di euro;

Visto l'*Addendum* del 30 ottobre 2008, stipulato tra il Sottosegretario al lavoro *pro tempore* e l'assessore al lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato della Regione Calabria *pro tempore*, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie già destinate alla regione Calabria nella misura di 20 milioni di euro, di ulteriori 5,5 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nell'*Addendum* del 30 ottobre 2008 di cui in premessa, le risorse finanziarie, già destinate dall'art. 1, del decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 alla regione Calabria, per la concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, sono incrementate di 5,5 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento.
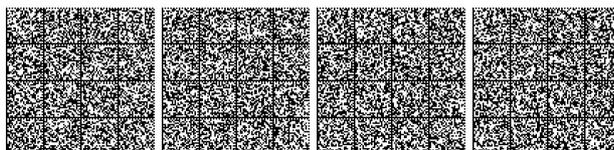
Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad euro 5.500.000,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le regioni ed Italia Lavoro, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**09A01676**

---

DECRETO 30 gennaio 2009.

**Incremento delle risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007, per la regione Abruzzo.** (Decreto n. 44991).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 521, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto l'accordo stipulato in sede ministeriale in data 5 marzo 2008, con il quale sono stati destinati 10 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Abruzzo;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art.1, del decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con cui sono stati attribuiti alla regione Abruzzo 10 milioni di euro;

Visto l'*Addendum* del 20 novembre 2008, stipulato tra il Sottosegretario al lavoro *pro tempore* e l'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Abruzzo *pro tempore*, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie già destinate alla regione Abruzzo nella misura di 10 milioni di euro, di ulteriori 2,2 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nell'*Addendum* del 20 novembre 2008 di cui in premessa, le risorse finanziarie, già destinate dall'art. 1, del decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 alla regione Abruzzo, per la concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, sono incrementate di 2,2 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento.

Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad euro 2.200.000,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le Regioni ed Italia Lavoro, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

p. *il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

**09A01677**

DECRETO 2 febbraio 2009.

**Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Pesaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa direzione n. 18 del 23 ottobre 2007, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore Industria, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 10 dicembre 2008 della C.G.I.L. di Pesaro, pervenuta in data 30 gennaio 2009, con la quale disegna, quale nuovo componente effettivo in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore industria, la sig.ra Longhin Loredana, in sostituzione del sig. Lancia Mario dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Longhin Loredana è nominata membro effettivo della commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della C.G.I.L. della provincia di Pesaro, in sostituzione del sig. Lancia Mario.

Ancona, 2 febbraio 2009

*Il direttore regionale:* FORMENTINI

**09A01555**

---

DECRETO 3 febbraio 2009.

**Sostituzione di un componente supplente, presso la Commissione provinciale C.I.G. industria, della provincia di Venezia.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/75 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 4714/2008 del 19 febbraio 2008, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia;

Preso atto della nota prot, n. 170 del 21 gennaio 2009, con la quale la Confindustria di Venezia comunica la sostituzione del componente supplente della suddetta Commissione dott. Enzo Pozzobon con l'avv. Maurizio Donatelli, e di quella del 30 gennaio 2009, con la quale trasmette la lettera di dimissioni del dott. Enzo Pozzobon.

Decreta:

L'avv. Maurizio Donatelli è nominato componente supplente, in sostituzione del dott. Enzo Pozzobon in rappresentanza della Confindustria di Venezia, nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia.

Venezia, 3 febbraio 2009

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**09A01602**

---

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2009.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Garda».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Garda»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
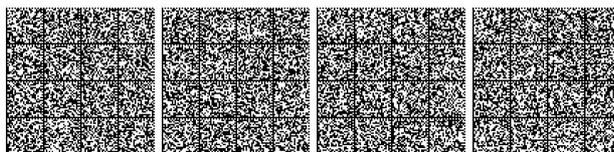
Visto il decreto 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2005, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Garda»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 febbraio 2006;

Considerato che il Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, con nota del 22 gennaio 2009, ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni srl» quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Garda» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Garda» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 dicembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Garda» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A01578**

DECRETO 2 febbraio 2009.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 febbraio 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
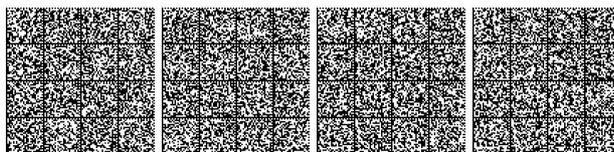
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 febbraio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni srl» con decreto 14 febbraio 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A01579**

DECRETO 9 febbraio 2009.

**Conferma dell'incarico al Consorzio del «Prosciutto di Modena» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Prosciutto di Modena».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio del «Prosciutto di Modena» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Modena»;
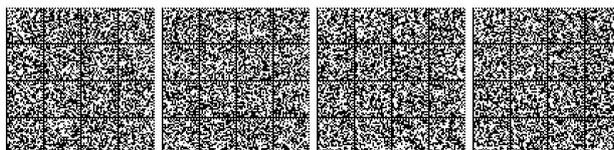
Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 gennaio 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del «Prosciutto di Modena» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art.14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Modena».

Decreta:

*Articolo unico*

È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, concesso con il decreto 4 gennaio 2006, al Consorzio del «Prosciutto di Modena» DOP con sede in Modena, viale Corassori n. 72, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Modena».

Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

*Il capo dipartimento:* NEZZO

**09A01671**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2008.

**Ammissione del progetto di ricerca presentato dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons. a r. l. e dall'Università degli studi di Messina, alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 1039/Ric).**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la delibera Cipe n. 3 del 22 marzo 2006 recante la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 - periodo 2006-2008 (legge finanziaria 2006)» che ha previsto al punto 4.1.3, a valere su tale assegnazione, il finanziamento del progetto «Proteogenomica e Bioimaging molecolare in medicina» proposto dall'Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare - CNR e dall'Istituto di neuroscienze - CNR;

Vista la direttiva per la ripartizione del FAR 2006 del 31 agosto 2006, prot. n. 1693, registrata dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2006, con cui il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto l'utilizzo delle risorse

assegnate dal CIPE con la delibera n. 3/2006 per il sostegno del citato progetto presentato da due Istituti del CNR in Sicilia per un importo di 47 milioni di euro;

Vista la nota MUR del 30 novembre 2006, prot. n. 14573 con cui si invita il CNR a far pervenire uno o più progetti esecutivi in aderenza alle disposizione del citato D.M. n. 593/2000;

Vista la nota CNR del 21 dicembre 2006, prot. n. 0009265, in cui viene individuato il «Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio» per la presentazione dei progetti esecutivi richiesti;

Visto il progetto di ricerca DM 45602 dal titolo «Modello di diagnostica molecolare integrata e terapia mirata non farmacologica nel tumore della mammella (Breast Unit) e in neurooncologia (Brain Unit)» presentato il 13 settembre 2007 ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons.a r.l. e dall'Università degli studi di Messina facoltà di medicina e chirurgia,;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM 45602 espresso nella riunione del 25 giugno 2008, riportato nel relativo verbale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006, che assegna l'importo di 47 milioni di euro all'art. 13 per realizzazione di specifiche iniziative di programmazione - nelle aree depresse;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM 45602 dal titolo «Modello di diagnostica molecolare integrata e terapia mirata non farmacologica nel tumore della mammella (Breast Unit) e in neurooncologia (Brain Unit)» presentato dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons.a r.l. e dall'Università degli studi di Messina facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi del progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

8. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 17.302.392,70 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - aree depresse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 20*
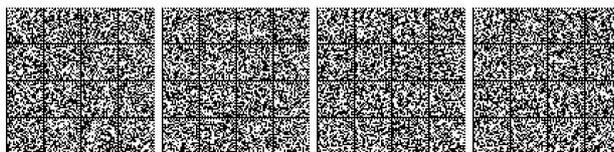
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM45602

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM45602 del 13/09/2007

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Modello di diagnostica molecolare integrata e terapia mirata non farmacologia nel tumore della mammella (Breast Unit) e in neurooncologia (Brain Unit)

Inizio Attività: 13/12/2007

Durata mesi: 36

Inizio Attività:

- Beneficiari

**LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.**
CEFALU' - (PA)

**UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**
MESSINA - (ME)

| | |
|---|---|
| • Costo Totale | € 24.999.061,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 24.511.261,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo | € 487.800,00 |
| - di cui attività di Formazione | € - |
| al netto di recuperi pari a | € -500.000,00 |
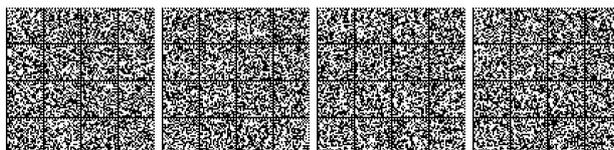
**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 3.699.281 | - | - | - | - | - | 3.699.281 |
| Spese generali | 2.219.568 | - | - | - | - | - | 2.219.568 |
| Attrezzature | 12.537.600 | - | - | - | - | - | 12.537.600 |
| Consulenze | 500.000 | - | - | - | 735.000 | - | 1.235.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 320.000 | - | - | - | - | - | 320.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -500.000 | - | - | - | - | - | -500.000 |
| Subtotale | 18.776.449 | - | - | - | 735.000 | - | 19.511.449 |
| Investimenti | 4.999.812 | - | - | - | - | - | 4.999.812 |
| Totale | 23.776.261 | - | - | - | 735.000 | - | 24.511.261 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 295.500 | - | - | - | - | - | 295.500 |
| Spese generali | 177.300 | - | - | - | - | - | 177.300 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | - | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotale | 472.800 | - | - | - | 15.000 | - | 487.800 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 472.800 | - | - | - | 15.000 | - | 487.800 |

Nessun Costo di Formazione
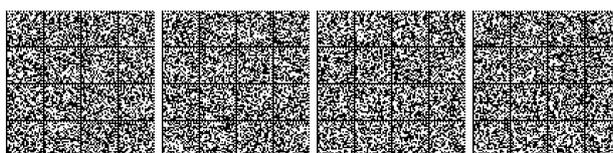
**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella spesa fino a € (*) | 16.643.382,70 | - | - | 441.000,00 | - | 17.084.382,70 |
| Credito Agevolato Fino a € (*) | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella spesa fino a € (*) | 212.760,00 | - | - | 5.250,00 | - | 218.010,00 |
| Credito Agevolato Fino a € (*) | - | - | - | - | - | - |

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 17.302.392,70 | - | 17.302.392,70 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 17.302.392,70 | - | |
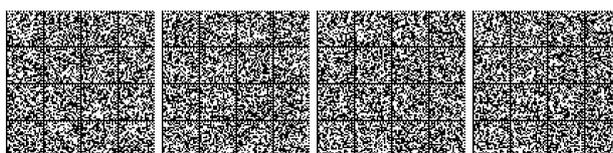
**LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 2.082.151 | - | - | - | - | - | 2.082.151 |
| Spese generali | 1.249.290 | - | - | - | - | - | 1.249.290 |
| Attrezzature | 7.040.000 | - | - | - | - | - | 7.040.000 |
| Consulenze | 500.000 | - | - | - | 635.000 | - | 1.135.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 160.000 | - | - | - | - | - | 160.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -250.000 | - | - | - | - | - | -250.000 |
| Subtotale | 10.781.441 | - | - | - | 635.000 | - | 11.416.441 |
| Investimenti | 4.999.812 | - | - | - | - | - | 4.999.812 |
| Totale | 15.781.253 | - | - | - | 635.000 | - | 16.416.253 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 228.000 | - | - | - | - | - | 228.000 |
| Spese generali | 136.800 | - | - | - | - | - | 136.800 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | - | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotale | 364.800 | - | - | - | 15.000 | - | 379.800 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 364.800 | - | - | - | 15.000 | - | 379.800 |

Nessun costo di formazione

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 11.046.877,10 | - | - | 381.000,00 | - | 11.427.877,10 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 164.160,00 | - | - | 5.250,00 | - | 169.410,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

Nessuna agevolazione per la Formazione

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 11.597.287,10 | - | 11.597.287,10 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 11.597.287,10 | - | |

**UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 1.617.130 | - | - | - | - | - | 1.617.130 |
| Spese generali | 970.278 | - | - | - | - | - | 970.278 |
| Attrezzature | 5.497.600 | - | - | - | - | - | 5.497.600 |
| Consulenze | - | - | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 160.000 | - | - | - | - | - | 160.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -250.000 | - | - | - | - | - | -250.000 |
| Subtotale | 7.995.008 | - | - | - | 100.000 | - | 8.095.008 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 7.995.008 | - | - | - | 100.000 | - | 8.095.008 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 67.500 | - | - | - | - | - | 67.500 |
| Spese generali | 40.500 | - | - | - | - | - | 40.500 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotale | 108.000 | - | - | - | - | - | 108.000 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 108.000 | - | - | - | - | - | 108.000 |

Nessun costo di formazione

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 5.596.505,60 | - | - | 60.000,00 | - | 5.656.505,60 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 48.600,00 | - | - | - | - | 48.600,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

Nessuna agevolazione per la Formazione

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 5.705.105,60 | - | 5.705.105,60 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 5.705.105,60 | - | |

09A01575

DECRETO 31 ottobre 2008.

**Ammissione del progetto di ricerca presentato dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons. a r.l. e dall'Università degli studi di Messina, alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 1141/Ric).**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la delibera Cipe n. 3 del 22 marzo 2006 recante la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate — Rifinanziamento legge n. 208/1998 — periodo 2006-2008 (legge finanziaria 2006)» che ha previsto al punto 4.1.3, a valere su tale assegnazione, il finanziamento del progetto «Proteogenomica e Bioimaging molecolare in medicina» proposto dall'Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare - CNR e dall'Istituto di neuroscienze - CNR;

Vista la direttiva per la ripartizione del FAR 2006 del 31 agosto 2006, prot. n. 1693, registrata dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2006, con cui il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto l'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 3/2006 per il sostegno del citato progetto presentato da due Istituti del CNR in Sicilia per un importo di 47 milioni di euro;

Vista la nota MUR del 30 novembre 2006, prot. n. 14573 con cui si invita il CNR a far pervenire uno o più progetti esecutivi in aderenza alle disposizione del citato decreto ministeriale n. 593/2000;

Vista la nota CNR del 21 dicembre 2006, prot. n. 0009265, in cui viene individuato il «Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio» per la presentazione dei progetti esecutivi richiesti;

Visto il progetto di ricerca DM 46965 dal titolo «Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da imaging molecolare e proteo genomica: applicazione in oncologia e neurologia» presentato il 29 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons. a r.l. e dall'Università degli studi di Messina Facoltà di medicina e chirurgia;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM 46965 espresso nella riunione del 17 settembre 2008, riportato nel relativo verbale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006, che assegna l'importo di 47 milioni di euro all'art. 13 per realizzazione di specifiche iniziative di programmazione - nelle aree depresse;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM 46965 dal titolo «Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da imaging molecolare e proteo genomica: applicazione in oncologia e neurologia» presentato dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons. a r.l. e dall'Università degli studi di Messina facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi del progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

8. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 16.024.777,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - aree depresse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21*
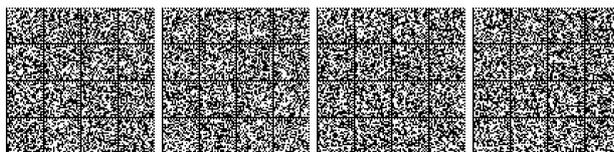
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM46965

**Generalità del Progetto**

• Domanda: DM46965 del 29/12/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo:
"STUDIO DI STRATEGIE TERAPEUTICHE MEDICHE INNOVATIVE GUIDATE DA IMAGING MOLECOLARE E PROTEOGENOMICA: APPLICAZIONE IN ONCOLOGIA e NEUROLOGIA"

Inizio Attività: 01/09/2008

Durata mesi: 48

• Progetto di Formazione

Titolo:
Formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio della Proteogenomica e Bioimaging in Medicina: Applicazioni in Oncologia.

Inizio Attività: 01/01/2009

Durata mesi: 30

• Beneficiari

**LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.**
CEFALU' - (PA)

**UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**
MESSINA - (ME)

| | |
|---|---|
| • Costo Totale | € 23.874.950,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 19.866.200,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo | € 3.118.750,00 |
| - di cui attività di Formazione | € 890.000,00 |
| al netto di recuperi pari a | € -300.000,00 |

**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 4.119.500 | - | - | - | - | - | 4.119.500 |
| Spese generali | 2.471.700 | - | - | - | - | - | 2.471.700 |
| Attrezzature | 6.777.000 | - | - | - | - | - | 6.777.000 |
| Consulenze | 700.000 | - | - | - | 1.750.000 | - | 2.450.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 680.000 | - | - | - | - | - | 680.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -300.000 | - | - | - | - | - | -300.000 |
| Subtotale | 14.448.200 | - | - | - | 1.750.000 | - | 16.198.200 |
| Investimenti | 3.668.000 | - | - | - | - | - | 3.668.000 |
| Totale | 18.116.200 | - | - | - | 1.750.000 | - | 19.866.200 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 1.100.000 | - | - | - | - | - | 1.100.000 |
| Spese generali | 660.000 | - | - | - | - | - | 660.000 |
| Attrezzature | 735.000 | - | - | - | - | - | 735.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotale | 2.495.000 | - | - | - | - | - | 2.495.000 |
| Investimenti | 623.750 | - | - | - | - | - | 623.750 |
| Totale | 3.118.750 | - | - | - | - | - | 3.118.750 |

| | FORMAZIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale docente | 128.000 | - | - | - | - | - | 128.000 |
| Spese trasferta personale | 85.000 | - | - | - | - | - | 85.000 |
| Altre spese correnti | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Strumenti e attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi dei servizi di consulenza | 307.000 | - | - | - | - | - | 307.000 |
| Subtotale | 530.000 | - | - | - | - | - | 530.000 |
| Costo personale per i partecipanti alla form. | 360.000 | - | - | - | - | - | 360.000 |
| Totale | 890.000 | - | - | - | - | - | 890.000 |

**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella spesa fino a € (*) | 12.681.340,00 | - | - | 1.050.000,00 | - | 13.731.340,00 |
| Credito Agevolato Fino a € (*) | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella spesa fino a € (*) | 1.403.437,50 | - | - | - | - | 1.403.437,50 |
| Credito Agevolato Fino a € (*) | - | - | - | - | - | - |

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

| | FORMAZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | 890.000,00 | - | - | - | - | 890.000,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - |

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 15.134.777,50 | 890.000,00 | 16.024.777,50 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 15.134.777,50 | 890.000,00 | |

**LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 3.800.000 | - | - | - | - | - | 3.800.000 |
| Spese generali | 2.280.000 | - | - | - | - | - | 2.280.000 |
| Attrezzature | 5.712.000 | - | - | - | - | - | 5.712.000 |
| Consulenze | 700.000 | - | - | - | 1.650.000 | - | 2.350.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 680.000 | - | - | - | - | - | 680.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -150.000 | - | - | - | - | - | -150.000 |
| Subtotale | 13.022.000 | - | - | - | 1.650.000 | - | 14.672.000 |
| Investimenti | 3.668.000 | - | - | - | - | - | 3.668.000 |
| Totale | 16.690.000 | - | - | - | 1.650.000 | - | 18.340.000 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 1.100.000 | - | - | - | - | - | 1.100.000 |
| Spese generali | 660.000 | - | - | - | - | - | 660.000 |
| Attrezzature | 735.000 | - | - | - | - | - | 735.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtotale | 2.495.000 | - | - | - | - | - | 2.495.000 |
| Investimenti | 623.750 | - | - | - | - | - | 623.750 |
| Totale | 3.118.750 | - | - | - | - | - | 3.118.750 |

| | FORMAZIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale docente | 128.000 | - | - | - | - | - | 128.000 |
| Spese trasferta personale | 85.000 | - | - | - | - | - | 85.000 |
| Altre spese correnti | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Strumenti e attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi dei servizi di consulenza | 307.000 | - | - | - | - | - | 307.000 |
| Subtotale | 530.000 | - | - | - | - | - | 530.000 |
| Costo personale per i partecipanti alla form. | 360.000 | - | - | - | - | - | 360.000 |
| Totale | 890.000 | - | - | - | - | - | 890.000 |

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

| | FORMAZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A R. L.

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 11.683.000,00 | - | - | 990.000,00 | - | 12.673.000,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 1.403.437,50 | - | - | - | - | 1.403.437,50 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

| | FORMAZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 890.000 | - | - | - | - | 890.000 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 14.076.437,50 | 890.000,00 | 14.966.437,50 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 14.076.437,50 | 890.000,00 | |
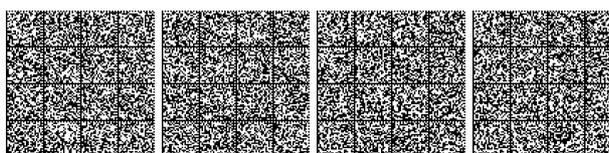
**UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 319.500 | - | - | - | - | - | 319.500 |
| Spese generali | 191.700 | - | - | - | - | - | 191.700 |
| Attrezzature | 1.065.000 | - | - | - | - | - | 1.065.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | -150.000 | - | - | - | - | - | -150.000 |
| Subtotale | 1.426.200 | - | - | - | 100.000 | - | 1.526.200 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.426.200 | - | - | - | 100.000 | - | 1.526.200 |

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella spesa | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% |
| Credito Agevolato | - | - | - | - | - |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro | 998.340,00 | - | - | 60.000,00 | - | 1.058.340,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro | - | - | - | - | - | - |

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 1.058.340,00 | - | 1.058.340,00 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 1.058.340,00 | - | |

**09A01576**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2008.

**Atto d'intesa finalizzato a regolare i rapporti tra l'E.N.A.C. e l'Aeronautica militare.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istitutuzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;

Visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;

Visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del Codice della navigazione»;

Visto in particolare l'art. 1, primo comma, del menzionato decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come modificato dalla predetta legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, ove si prevede che l'E.N.A.C. svolga, «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme (…) le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea»;

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 1 del richiamato decreto-legge n. 237/2004, ove si statuisce che l'E.N.A.C., per il corretto esercizio delle funzioni ad esso affidate, «promuove la stipula di appositi atti di intesa (…) con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa (…) e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il nulla osta del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, comunicato con nota prot. n. 2/32215/2-4-10-8/2007 del 18 luglio 2007;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo prot. n. 1665/varie/10643 del 24 luglio 2007;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP-0035731 in data 20 settembre 2007;

Vista la nota della Direzione generale per la navigazione aerea prot. n. 003771 del 12 ottobre 2007;

Vista la nota dell'E.N.A.C., prot. n. 0068997/DIRIGEN/VDG del 5 novembre 2007, di trasmissione dell'atto d'intesa sottoscritto tra il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e il Presidente dell'E.N.A.C. medesimo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato atto d'intesa, stipulato in data 22 ottobre 2007, finalizzato a regolare i rapporti tra l'E.N.A.C. e l'Aeronautica militare.

Art. 2.

L'allegato atto d'intesa ha durata quadriennale, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto e l'allegato atto di intesa sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro della difesa*
LA RUSSA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2009*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 62*
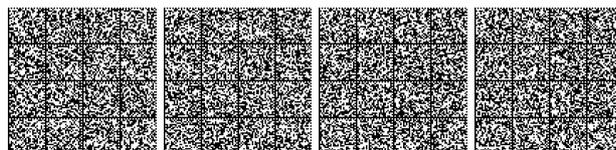
ALLEGATO

ATTO D'INTESA

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in questo atto rappresentata dal presidente prof. on. Vito Riggio

E

l'Aeronautica Militare, in questo atto rappresentata dal Capo di stato maggiore gen. S.A. Vincenzo Camporini,

finalizzato a regolare i rapporti tra l'Ente nazionale per l'Aviazione civile e l'Aeronautica Militare

Premesso che

il D.L. n. 237/2004 convertito con la legge 9 novembre 2004, n. 265, all'art. 1, 1° comma prevede che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) svolga, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;

il 3° comma del citato art. 1 del decreto-legge n. 237/2004, prevede che per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'ENAC promuova la stipula di apposito atto d'intesa con l'Aeronautica Militare (A.M.);

l'art. 691-*bis* del Codice della navigazione prevede che l'Aeronautica Militare svolge i servizi della navigazione aerea stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC;

al fine di dare piena attuazione al predetto decreto-legge ed al Codice della navigazione è necessario disciplinare i rapporti esistenti e futuri tra l'ENAC e l'AM.;

è interesse dell'ENAC e dell'A.M. coordinare le attività nel settore dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale, allo scopo di:

perseguire l'armonizzazione delle funzioni di alta direzione tecnica, operativa e di controllo dei Servizi della Navigazione Aerea forniti sugli aeroporti militari e sugli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, in attuazione delle attribuzioni particolari del Capo di SMA di cui alla legge n. 25/97 ed al decreto n. 556/99;

perseguire la completa compatibilità della regolamentazione comune rispetto alle peculiari e specifiche esigenze delle operazioni di volo militari, specificatamente attraverso la individuazione di opportune deroghe a salvaguardia delle finalità operative e addestrative degli aeromobili di stato;

conseguire la massima interoperabilità dei sistemi civili e militari di controllo dello spazio aereo, anche per i fini del dispositivo posto a salvaguardia della sovranità nazionale e dell'integrità del relativo spazio aereo;

sviluppare un coordinamento civile/militare avanzato nell'uso integrato dello spazio aereo nazionale al fine di garantire un ottimale uso comune dello spazio aereo nel rispetto sia delle esigenze dell'aviazione civile sia di quelle correlate allo svolgimento delle operazioni di volo militari e di Stato;

creare sinergie nel settore aeronautico;

favorire lo scambio di «know how» e valorizzare le esperienze maturate sul piano interno ed internazionale;

contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza nel settore dei servizi della navigazione aerea e del trasporto aereo;

favorire, con una regolamentazione unitaria, l'utilizzo, delle infrastrutture aeroportuali di uso comune e degli apparati e sistemi di assistenza al volo civili e militari.

Visto il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e come corretto ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione»;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616 «Approvazione della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1237 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947»;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 216 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973;

Vista la legge 14 giugno 1986, n. 265 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat) con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità tra pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Vista la legge 18 febbraio 1997 n. 25, «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 «Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1997, n. 279 «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997 n. 464 «Riforma strutturale delle Forze Armate», a norma dell'art. 1 comma 1, lett. *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 «Misure per la stabilizzazione delle finanze pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556 «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997 n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;

Visto il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito con la legge 9 novembre 2004, n. 265 recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del Codice della Navigazione»;

Visto il foglio n. 0000057/PRE del 10 maggio 2007 dell'ENAC;

Visto il parere espresso dallo Stato maggiore difesa con foglio prot. n. 111/01648/1263.1 dell'8 luglio 2007;

Visto il nulla-osta del Ministero della difesa-Gabinetto del Ministro comunicato con il foglio prot. n. 2/32215/2-4-10-8/2007 del 18 luglio 2007.

Art. 1.

*Generalità*

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto d'intesa.

2. Il presente atto d'intesa disciplina i rapporti tra l'A.M. e l'ENAC in ordine al corretto esercizio delle funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale e nell'ambito di specifiche collaborazioni in settori di comune interesse.

Esso costituisce lo strumento attraverso il quale si attuano le relazioni tra l'ENAC in qualità di soggetto regolatore unico e autorità nazionale di vigilanza e l'A.M. quale fornitore di servizi della navigazione aerea, previste dalla legge n. 265/04. Inoltre il presente atto d'intesa costituisce la cornice di riferimento, in materia di aviazione e trasporto aereo, per la realizzazione di specifiche collaborazioni di reciproco interesse, con particolare riguardo:

- all'uso comune delle infrastrutture aeroportuali;

- al rilascio di certificazioni mediche per il personale impiegato nei servizi di aeronavigazione;

- all'utilizzo di personale militare medico nella formazione di commissioni d'esame;

- all'utilizzo di personale militare del ruolo navigante per le attività di sorveglianza

- alla consulenza tecnica e nel supporto addestrativo (collaudo e sperimentazione) all'attività di certificazione degli aeromobili civili;

- alla produzione di cartografia aeronautica;

- al rilascio di licenze aeronautiche civili al personale militare in possesso di brevetto di pilota militare;

- al rilascio di licenze A.T.M. al personale militare;

- allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza del volo;

- alla formazione e all'addestramento nei settori aeronautici;

- ai settori aeronautici di comune interesse;

- al finanziamento delle spese per gli impianti, gli apparati e le infrastrutture aeroportuali poste negli aeroporti militari per le esigenze dell'Aviazione Civile

3. L'A.M. assicura le attività di cui al presente atto d'intesa subordinatamente e compatibilmente ai propri compiti istituzionali.

Tutte le attività di collaborazione sono preventivamente concordate e regolamentate tra le Parti nell'ambito di specifici accordi tecnici.

4. Quanto prescritto nel presente atto d'intesa si applica esclusivamente nei confronti dei servizi della navigazione aerea che l'A.M. fornisce al traffico aereo generale sugli aeroporti e negli spazi aerei di propria giurisdizione, nei limiti stabiliti nelle apposite autorizzazioni rilasciate all'ENAC dalla Forza Armata.

Art. 2.

*Fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea per il Traffico Aereo Generale (GAT)*

1. Il presente articolo si applica ai servizi di navigazione aerea, come definiti all'art. 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 forniti al traffico aereo generale.

2. Nel fornire i servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale, l'A.M., conformemente a quanto stabilito al successivo art. 12, si conforma alle norme e ai regolamenti nazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda:

a. la modalità di fornitura dei servizi;

b. la qualificazione e certificazione del personale;

c. i requisiti di interoperabilità.

3. In applicazione del comma 5 dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 550/2004, l'A.M. è autorizzata a fornire i servizi di navigazione aerea nei confronti del traffico aereo generale, garantendo la conformità alle norme e regolamentazioni tecniche nazionali e internazionali, senza specifica certificazione da parte dell'ENAC.

Art. 3.

*Supervisione della fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea*

1. L'A.M., attraverso un proprio idoneo assetto organizzativo, garantisce la supervisione e la rispondenza agli standard applicabili della fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea al traffico aereo generale.

2. Nell'effettuare l'attività di supervisione relativa alla fornitura dei servizi di Navigazione Aerea al traffico aereo generale l'A.M.:

a. si conforma alle disposizioni emanate in materia dall'ENAC;

b. assicura la separazione funzionale delle proprie strutture preposte all'effettuazione dell'attività di supervisione e del personale che effettua i relativi controlli;

c. sviluppa, attua e mantiene un sistema interno di qualità;

d. fornisce le pertinenti informazioni all'ENAC.

Art. 4.

*Esercizio da parte dell'ENAC della funzione di Autorità di vigilanza*

1. L'A.M., nel rispetto delle norme sul segreto di Stato, fornisce ad ENAC i risultati della propria attività di supervisione affinché ENAC valuti la congruità della documentazione rispetto agli standard applicabili in armonia alla legge n. 265/04.

2. L'ENAC redige un rapporto annuale sullo stato di rispondenza desumibile dalla documentazione presentata. Il rapporto viene trasmesso al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ed al Ministro dei trasporti.

3. La responsabilità dell'ENAC è limitata alla valutazione della documentazione fornita dall'A.M. come riportato in questo articolo.
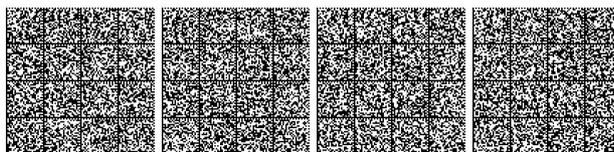
Art. 5.

*Applicazione dei regolamenti sull'interoperabilità*

1. In accordo all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 552/2004, l'A.M., per svolgere i compiti descritti all'art. 6 del Regolamento sull'interoperabilità, si conforma ai requisiti contenuti nell'Allegato 5 del Regolamento (CE) n. 552/2004.

Art. 6.

*Servizio meteorologico*

In materia di servizi di meteorologia aeronautica, come parte dei servizi di navigazione aerea, oltre a quanto specificato all'art. 2 ed in armonia con quanto previsto dall'art. 691-*bis* comma quarto del Codice della navigazione come modificato dal decreto legislativo n. 96/2005 e corretto ed integrato dal decreto legislativo n. 151/2006, restano ferme le attribuzioni dei competenti organi dell'A.M. quali rappresentanti nazionali in seno agli organismi europei della meteorologia, all'Organizzazione Meteorologica Mondiale ed all'I.C.A.O.

Art. 7.

*Servizi di medicina aeronautica*

1. L'ENAC si avvale, quali Centri Aeromedici, anche delle strutture sanitarie dell'A.M. per le certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento ed il mantenimento delle licenze e degli attestati aeronautici del personale civile navigante e di quello addetto ai servizi di navigazione aerea.

2. L'A.M. garantisce la conformità alle regolamentazioni emanate dall'ENAC delle proprie strutture sanitarie (Istituti Medico Legali) e delle metodologie per gli accertamenti sanitari da queste adottate.

3. L'A.M. comunica all'ENAC ogni tre anni l'elenco delle proprie strutture sanitarie che, avendone i requisiti, sono inserite tra i centri aeromedici da accreditare presso i competenti organismi internazionali.

4. L'ENAC, inoltre, può avvalersi del personale medico dell'A.M. per la costituzione e l'attivazione dei servizi di medicina aeronautica.

5. L'ENAC, ai sensi della legge 2 marzo 1974 n. 72, si avvale di personale medico dell'A.M. per la formazione della commissione d'esame per la materia «medicina-pronto soccorso» per il rilascio dell'attestato professionale per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili civili.

6. La collaborazione in tale settore è disciplinata da un apposito accordo tecnico.

Art. 8.

*Licenze aeronautiche*

Con le modalità stabilite in apposito accordo tecnico, l'ENAC provvede al rilascio delle pertinenti Licenze aeronautiche civili al personale militare in possesso di:

a. brevetto di pilota militare;

b. certificato di competenza e di abilitazione di controllore del traffico aereo.

Art. 9.

*Uso comune delle infrastrutture aeroportuali*

L'utilizzo in favore dell'Aviazione Civile delle infrastrutture, impianti, apparati e sistemi dell'A.M. viene disciplinato da appositi accordi tecnico-operativi.

Art. 10.

*Altre aree di interesse comune*

1. Specifici accordi tecnici disciplinano le ulteriori aree di collaborazione tra l'ENAC e l'A.M. ed in particolare quelle:

a. della consulenza tecnica e del supporto addestrativo (collaudo e sperimentazione) all'attività di certificazione degli aeromobili civili svolta dal Centro Sperimentale Volo dell'A.M. di Pratica di Mare;

b. della produzione di cartografia aeronautica da parte del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche dell'A.M. di Pratica di Mare;

c. dello scambio di esperienze nel campo della sicurezza del volo;

d. della partecipazione di personale dell'ENAC (con rapporto di dipendenza o di collaborazione) a corsi di formazione e addestramento nei settori aeronautici organizzati dall'A.M. presso proprie strutture, e viceversa.

Art. 11.

*Responsabilità*

Gli specifici accordi tecnici che regolano le attività di collaborazione tra l'ENAC e l'A.M. prevedono apposite clausole disciplinanti le responsabilità derivanti dalle attività dagli stessi previsti e l'eventuale stipula di idonee polizze assicurative.

Art. 12.

*Aspetti finanziari e funzionali*

1. Al fine di garantire la conformità alle norme e ai regolamenti tecnici nazionali ed internazionali vigenti in materia di cui all'art. 2 del presente atto d'intesa, gli oneri per l'ammodernamento, la gestione, il mantenimento, la sostituzione degli apparati e sistemi di radionavigazione e meteo, nonché delle infrastrutture ad essi asservite sono sostenuti con fondi stanziati sui capitoli del bilancio del Ministero della Difesa relativi ai servizi erogati in favore dell'Aviazione civile. In relazione agli eventuali ulteriori oneri, che potrebbero derivare dall'esigenza di preminente interesse dell'Aviazione Civile, l'ENAC e l'A.M. presentano, in via preventiva, congiuntamente e annualmente ai Ministeri dei trasporti, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica una relazione tecnico-funzionale-economica in cui sono dettagliatamente evidenziate le necessità derivanti dall'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 237/2004 convertito in legge n. 265/2004, concretamente esercitate tramite il presente atto d'intesa. Tali necessità trovano copertura nelle risorse di parte corrente derivante da trasferimenti statali disponibili nel bilancio dell'ENAC, fatte salve le somme destinate a spese obbligatorie.

2. Gli oneri connessi con la gestione, il mantenimento, l'ammodernamento e la sostituzione delle infrastrutture e degli impianti di cui all'art. 9 del presente atto d'intesa sono sostenuti con fondi stanziati sui capitoli del bilancio del Ministero della difesa relativi ai servizi erogati in favore dell'Aviazione civile. In relazione agli eventuali ulteriori oneri, che potrebbero derivare dall'esigenza di preminente interesse dell'Aviazione, l'ENAC e l'A.M. presentano in via preventiva, congiuntamente
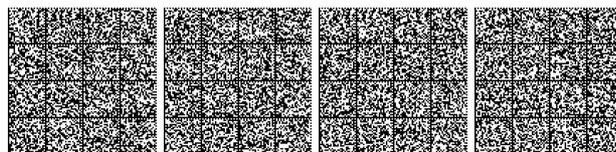
e annualmente ai Ministeri dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica una relazione tecnico-economica in cui sono dettagliatamente evidenziate le necessità derivanti dall'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 237/2004 convertito in legge n. 265/2004, concretamente esercitate tramite il presente atto d'intesa. Tali necessità trovano copertura nelle risorse di parte corrente derivante da trasferimenti statali disponibili nel bilancio dell'ENAC, fatte salve le somme destinate a spese obbligatorie.

3. Gli oneri, diversi da quelli indicati ai precedenti commi 1 e 2, derivanti dall'esecuzione delle attività indicate nel presente atto d'intesa, o derivanti dallo stesso, sono ripartiti tra il Ministero della Difesa e l'ENAC conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui alle premesse, sulla base di appositi accordi tecnici, nell'ambito dei quali vengono regolamentate anche le modalità di conferimento all'A.M. delle quote a carico dell'ENAC per i servizi forniti dalla Forza Armata.

Art. 13.

*Comitato per la cooperazione ENAC-AM*

1. Al fine di consentire la gestione coordinata dell'applicazione della presente intesa viene costituito un Comitato, il cui funzionamento non comporta oneri, composto:

a. dal Direttore centrale delegato alla supervisione dei servizi di navigazione aerea;

b. dall'Ufficiale Generale deputato in F.A. alla supervisione dei servizi di navigazione aerea in favore dell'Aviazione Civile;

c. da 3 funzionari nominati dall'ENAC;

d. da 3 Ufficiali nominati dall'A.M.

Il Comitato, che si riunisce periodicamente, si dota di un proprio regolamento recante le modalità di funzionamento dello stesso.

La Presidenza del Comitato viene assunta a rotazione dalle parti, con cadenza annuale, mentre i servizi di segreteria sono assicurati dall'ENAC.

2. Il Comitato è competente a:

a. definire gli orientamenti per le attività di interesse comune di cui alla presente intesa;

b. sviluppare la collaborazione tra ENAC ed A.M. nei settori della regolamentazione tecnica, della supervisione e del controllo dei servizi della navigazione aerea e della security, inclusa la rappresentanza nazionale in seno a comitati e gruppi di lavoro internazionali;

c. determinare le linee guida per disciplinare l'impiego e le funzioni del personale militare presso l'ENAC.

d. verificare, con cadenza semestrale, lo stato degli accordi e delle attività discendenti dal presente atto d'intesa;

e. redigere annualmente la relazione tecnico-economica di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

*Personale*

1. In aderenza al decreto-legge n. 237/2004 convertito in legge n. 265/2004, ed in esecuzione della presente intesa, l'ENAC individua il fabbisogno di figure professionali da soddisfare temporaneamente con personale dell'A.M. secondo i profili professionali indicati dall'ENAC stesso (come da tabella «A» allegata).

2. Il personale dell'A.M. viene utilizzato presso l'ENAC in attuazione dell'art. 1 del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 novembre 2004 n. 265.

3. L'Ufficiale più elevato in grado tra il personale di cui ai commi precedenti coordina l'impiego del restante personale A.M. presso l'ENAC nel rispetto delle finalità del presente atto d'intesa. Il personale dell'A.M. è inquadrato sotto il profilo matricolare e disciplinare secondo le disposizioni stabilite nell'ordinamento militare.

4. Fatto salvo quanto riportato nel precedente comma 3 di questo articolo, il personale militare ha la dipendenza di servizio dalla Direzione dell'ENAC a cui è assegnato. Quando il personale dell'A.M. venga impiegato nella esecuzione di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ENAC, l'Ente rimane responsabile a tutti gli effetti di legge nei confronti di terzi.

5. L'ENAC garantisce che il personale dell'A.M. presso l'Ente possa svolgere le attività connesse al mantenimento delle abilitazioni/qualifiche/specializzazioni professionali conseguite dallo stesso, secondo quanto previsto dall'ordinamento militare.

6. La ripartizione degli oneri per gli emolumenti da corrispondere al personale militare presso l'ENAC è fissata come segue:

a. gli emolumenti fissi e continuativi sono corrisposti dall'A.M.;

b. gli emolumenti eventuali ed accessori sono a carico dell'ENAC.

Le spese per il predetto personale trovano copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'ENAC istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

7. Le figure professionali necessarie presso l'ENAC vengono modularmente alimentate con il personale dell'A.M., secondo piani concordati tra la F.A. e l'ENAC in funzione dell'effettiva attivazione dei servizi previsti, della disponibilità in A.M. di personale militare avente il profilo professionale richiesto e nel rispetto le disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della Difesa.

Art. 15.

*Verifica periodica e durata*

1. L'ENAC e l'A.M. verificano, tramite il Comitato di cui all'art. 13, con cadenza semestrale, lo stato degli accordi e delle attività discendenti dal presente atto d'intesa.

2. Il presente atto d'intesa ha durata quadriennale, con decorrenza iniziale dalla data della sua approvazione da parte dei Ministri competenti.

3. L'atto d'intesa può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dell'ENAC e dell'Aeronautica Militare.

Fatto, letto e sottoscritto a Roma in data 22 ottobre 2008

*Per l'Ente nazionale aviazione civile*
*Il presidente*
*(prof. on.* Vito RIGGIO*)*

*Per l'Aeronautica Militare*
*Il Capo di stato maggiore A.M.*
*(gen. S.A.* Vincenzo CAMPORINI*)*
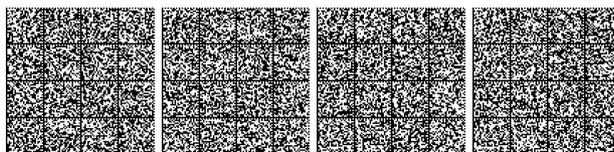
**Tabella "A"**

**IMPIEGO PERSONALE A.M. IN ENAC (ART. 14 COMMA 1 DELL'ATTO D'INTESA)**

| DESCRIZIONE PROFESSIONALITA' | UNITA' E GRADO (*) |
|---|---|
| Esperto di regolamentazioni aeronautiche e gestione dello spazio aereo. | **1<br>Gen. Arma Aeron. (**)** |
| **DIREZIONE PIANIFICAZIONE E NORMATIVA** | |
| Esperto di Regolamentazione dello Spazio Aereo con esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>3°Liv.** |
| Esperto di Gestione Integrata dello Spazio Aereo. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>(oppure DA)<br>3°Liv.** |
| Esperto di Regolamentazione dei Servizi Traffico Aereo e delle Informazioni Aeronautiche con esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>3°Liv.** |
| Esperto di Regolamentazione di Meteorologia Generale e Aeronautica con esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup<br>GArn Fis./GArs<br>Geofisica** |
| Esperto di Regolamentazione CNS e esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup<br>GArn/GArs Elettr. TLC** |
| **DIREZIONE CERTIFICAZIONE SERVIZI SPAZIO AEREO** | |
| Esperto di Controllo Traffico Aereo e Certificazione del personale ATM con esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>3°Liv.** |
| Esperto di Controllo Traffico Aereo con esperienza nei processi formativi e di addestramento del personale ATM e esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>3°Liv.** |

| DESCRIZIONE PROFESSIONALITA’ | UNITA’ E GRADO (*) |
|---|---|
| Esperto di Controllo Traffico Aereo con esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>3°Liv.** |
| Esperto di Controllo Traffico Aereo con esperienza in attività internazionali di settore e esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup. AA CSA/TA<br>3°Liv.** |
| Esperto di Meteorologia Generale e Aeronautica con esperienza nei processi formativi e di addestramento del personale meteo e esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup<br>GArn Fis./GArs<br>Geofisica** |
| Esperto nel settore CNS con esperienza nei processi di funzionamento, manutenzione e interoperabilità dei sistemi e esperienza nei processi di certificazione per i servizi della navigazione aerea. | **1<br>Uff. Sup<br>GArn/GArs Elettr. TLC** |
| Esperto nel settore delle Radiomisure con esperienza di certificazione dei radioaiuti alla navigazione aerea e nella preparazione di test per la certificazione delle procedure strumentali di volo. | **1<br>Uff. Sup.<br>AArn** |
| Esperto Area Economico/Giuridica in Rapporti Internazionali, Problemi giuridici e Formazione delle tariffe. | **1<br>Uff. sup.<br>CCrn/CCra** |
| Esperto in medicina aeronautica-AMS e/o Esperto nei rapporti con organizzazioni sanitarie nazionali e internazionali e/o Esperto nella formazione aggiornamento della sanità aeronautica e/o Esperto in sicurezza sul lavoro e personale di volo. | **2<br>Uff. sup.<br>CSrn (**)** |

(*) Le unità indicate, ad eccezione del Generale arma Aeronautica, hanno:

- dipendenza di servizio dal responsabile della Direzione nella quale sono impiegate;
- dipendenza disciplinare dall’Ufficiale più elevato in grado;
- collegamento amministrativo (aspetti amministrativi, supporto logistico, sanitario ecc.) con il Q.G. del COMAER.

(**) Posizione che sarà alimentata solo se necessaria.

**09A01699**
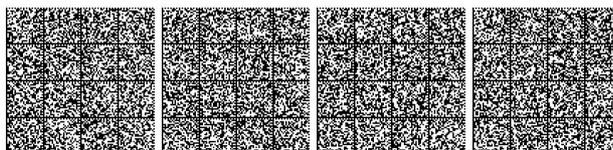
# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. **prot. n. 11439**.

**Istruzioni applicative in materia di rimborso delle somme relative a conti dormienti, versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

*Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera* a) *del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116*

*Premessa.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

L'art. 4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 riguarda la disciplina transitoria.

A seguito del versamento al MEF delle relative somme, è pervenuto a questa amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti. Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.

*Istruzioni applicative.*

L'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, è tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.

Successivamente lo stesso intermediario potrà avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

Roma, 13 febbraio 2009

*Il direttore generale del Tesoro:* GRILLI

**09A01712**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Andorra La Vella (Andorra)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(Omissis).*

La sig.ra Angelica Turroni, console onorario in Andorra La Vella, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*c)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

*d)* autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

*e)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

*f)* rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

*g)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Andorra La Vella;

*h)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*i)* assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

*j)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Andorra La Vella, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

*k)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

*Il direttore generale:* SANFELICE DI MONTEFORTE

**09A01641**
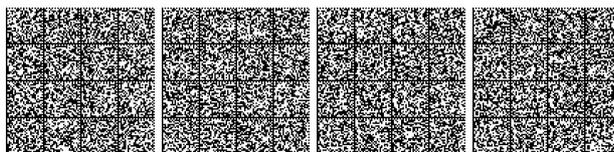
# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006.

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007.

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007.

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007.

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008.

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008.

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008.
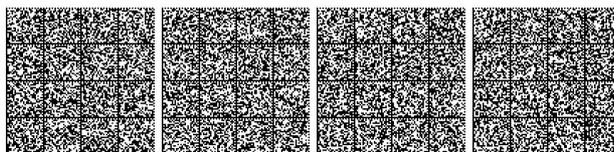
***ELENCO N. 17***

| | ***PROVINCIA*** | ***DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE*** | ***OGGETTO DEL REGOLAMENTO*** |
|---|---|---|---|
| 1. | ALESSANDRIA | 19.11.2008<br>N. 583 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Conferma tariffe per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura in euro 11,36 per l'anno 2009 |
| 2. | ANCONA | 25.11.2008<br>N. 549 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Determinazione per l'anno 2009 aumento tariffa base del:<br>- 10% per autovetture con emissione CO2 fino a 120 g/km;<br>- 30% per autovetture con emissione CO2 oltre 120 g/km e per tutti gli altri veicoli<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Determinazione aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione misura in euro 0,0108456 per kwh per l'anno 2009 |
| 3. | AVELLINO | 25.11.2008<br>N. 81 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 4. | BELLUNO | 10.11.2008<br>N. 351 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Approvazione misura per l'anno 2009 |
| 5. | BELLUNO | 10.11.2008<br>N. 352 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 6. | BELLUNO | 10.11.2008<br>N. 353 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 7. | BIELLA | 28.11.2008<br>N. 366 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE<br>- Conferma tariffe<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | BOLOGNA | 02.12.2008<br>N. 627 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2009 |
| 9. | BOLOGNA | 02.12.2008<br>N. 628 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009 |
| 10. | BOLOGNA | 02.12.2008<br>N. 629 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 11. | BRINDISI | 25.11.2008<br>N. 320 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Determinazione aliquota per l'anno 2009 |
| 12. | BRINDISI | 25.11.2008<br>N. 321 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2009 |
| 13. | BRINDISI | 25.11.2008<br>N. 322 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione misura per l'anno 2009 |
| 14. | CAGLIARI | 09.12.2008<br>N. 312 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 15. | CAMPOBASSO | 17.12.2008<br>N. 307 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 16. | CARBONIA IGLESIAS | 01.12.2008<br>N. 98 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 17. | CARBONIA IGLESIAS | 01.12.2008<br>N. 100 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione misura in euro 0,011360 per Kwh per l'anno 2009 |
| 18. | CARBONIA IGLESIAS | 01.12.2008<br>N. 101 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Determinazione aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 19. | CATANZARO | 02.12.2008<br>N. 246 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 20. | COSENZA | 01.02.2008<br>N. 28 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2008 |
| 21. | COSENZA | 02.12.2008<br>N. 471 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | CUNEO | 25.11.2008<br>N. 474 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 23. | CROTONE | 02.04.2008<br>N. 87 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 25% per l'anno 2008<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2008<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura a euro 0,01136 per Kwh per l'anno 2008 |
| 24. | FIRENZE | 29.10.2008<br>N. 241 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2009 |
| 25. | FIRENZE | 29.10.2008<br>N. 242 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Determinazione aliquota allo 1% per l'anno 2009 |
| 26. | FIRENZE | 29.10.2008<br>N. 243 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione misura in euro 9,30 per mille KWH per l'anno 2009 |
| 27. | GENOVA | 11.11.2008<br>N. 342 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2009<br><br>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2009 |
| 28. | GORIZIA | 29.10.2008<br>N. 143 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura a euro 11,40 per mille Kwh per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Determinazione aliquota per l'anno 2009 al 4,90%<br><br>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Conferma tariffe per l'anno 2009<br><br>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 29. | GROSSETO | 05.11.2008<br>N. 42 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |
| 30. | GROSSETO | 25.11.2008<br>N. 202 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura a euro 11,10 per mille Kwh per l'anno 2009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31. | IMPERIA | 24.11.2008<br>N. 104 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Modifiche al regolamento |
| 32. | LECCO | 26.11.2008<br>N. 411 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 25% per l'anno 2009 |
| 33. | LODI | 12.11.2008<br>N. 177 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009<br><br>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Conferma tariffe per l' anno 2009 |
| 34. | MACERATA | 29.09.2008<br>N. 56 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |
| 35. | MANTOVA | 11.12.2008<br>N. 213 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 36. | MANTOVA | 16.12.2008<br>N. 65 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Approvazione nuovo regolamento |
| 37. | MEDIO CAMPIDANO | 06.03.2008<br>N. 24 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Approvazione regolamento |
| 38. | MEDIO CAMPIDANO | 05.06.2008<br>N. 42 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Approvazione regolamento |
| 39. | MESSINA | 04.11.2008<br>N. 184/G | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Conferma tariffe nella misura massima per l'anno 2009 |
| 40. | MESSINA | 11.12.2008<br>N. 193/G | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 25% per l'anno 2009 |
| 41. | MODENA | 12.11.2008<br>N. 459 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 42. | NOVARA | 13.11.2008<br>N. 494 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009<br><br>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Conferma tariffe per il 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 43. | ORISTANO | 15.12.2008<br>N. 287 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura in euro 0,01136 per KWh per l'anno 2009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44. | ORISTANO | 15.12.2008<br>N. 286 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 45. | ORISTANO | 15.12.2008<br>N. 288 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 46. | PALERMO | 12.12.2008<br>N. 249 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura a euro 0,01136 per Kwh per l'anno 2009 |
| 47. | PARMA | 22.12.2008<br>N. 115 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione modifiche al regolamento |
| 48. | PAVIA | 06.11.2008<br>N. 388 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 20% per l'anno 2009 |
| 49. | PAVIA | 30.10.2008<br>N. 372 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 50. | PESARO E URBINO | 22.12.2008<br>N. 119 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |
| 51. | PIACENZA | 15.12.2008<br>N. 625 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 ed il biennio seguente<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione misura a euro 11,40 per mille Kwh per l'anno 2009 |
| 52. | PIACENZA | 15.12.2008<br>N. 125 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |
| 53. | PORDENONE | 11.12.2008<br>N. 49 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |
| 54. | RAGUSA | 04.12.2008<br>N. 453 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 3% per l'anno 2009 |
| 55. | REGGIO CALABRIA | 19.05.2008<br>N. 85 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2009 |
| 56. | SALERNO | 19.11.2008<br>N. 411 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 57. | SALERNO | 19.11.2008<br>N. 412 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per il 2009 |
| 58. | SAVONA | 28.10.2008<br>N. 210 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura per l'anno 2009 |
| 59. | SAVONA | 28.10.2008<br>N. 211 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per il 2009 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60. | SAVONA | 28.10.2008<br>N. 212 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| 61. | TORINO | 05.11.2008<br>N.1235/51031 | ENTRATE TRIBUTARIE e CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Approvazione tariffe ed aliquote |
| 62. | TRAPANI | 22.12.2008<br>N. 281 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2009 |
| 63. | TREVISO | 17.11.2008<br>N. 433 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 64. | TRIESTE | 08.09.2008<br>N. 167 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>-Approvazione aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 65. | TRIESTE | 09.12.2008<br>N. 291 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Annullamento delibera n. 167 del 8.9.2008 e ripristino delle tariffe stabilite con del n. 170 del 10.9.2007 (aumento tariffa base al 20%) |
| 66. | UDINE | 19.12.2008<br>N. 60 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |
| 67. | VERBANO CUSIO OSSOLA | 01.12.2008<br>N. 322 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Determinazione aumento tariffa base del 30% per l'anno 2009 |
| 68. | VERCELLI | 24.11.2008<br>N. 4917 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma aumento tariffa base del 29% per l'anno 2009 |
| | | | CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:<br>- Conferma tariffe e disapplicazione ai passi carrai e rurali |
| | | | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE:<br>- Conferma aliquota al 5% per l'anno 2009 |
| | | | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura a euro 10,85 per 1000 Kwh per l'anno 2009 |
| 69. | VERONA | 17.12.2008<br>N. 69 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione nuovo regolamento |

**09A01672**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44559 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Filivivi S.r.l. con sede in Milano - Unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44560 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Onama c/o Fiat Group Automobiles S.p.a., con sede in Milano - Unità di Termini Imerese (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 novembre 2007 al 30 novembre 2007, nonché approvato il relativo programma dal 28 novembre 2007 al 25 febbraio 2008.

Con il decreto n. 44561 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pellegrini c/o SKF S.p.a. con sede in Milano - Unità di Cassino (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 ottobre 2007 al 26 novembre 2007, nonché approvato il relativo programma dal 12 ottobre 2007 al 26 novembre 2007.

Con il decreto n. 44562 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pellegrini c/o SKF Cassino S.p.a. con sede in Milano - Unità di Cassino (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 maggio 2005 al 24 giugno 2005, nonché approvato il relativo programma dal 6 maggio 2005 al 24 giugno 2005.

Con il decreto n. 44563 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pellegrini c/o Fiat Pomigliano D'Arco S.p.a., con sede in Milano - Unità di Pomigliano D'Arco (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 maggio 2005 all'11 luglio 2005, nonché approvato il relativo programma dal 2 maggio 2005 all'11 luglio 2005.
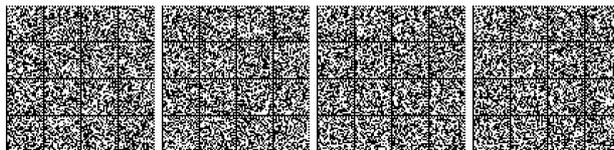
Con il decreto n. 44564 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Nuova Magrini Galileo S.p.a., con sede in Bergamo - Unità di Battaglia Terme (Padova) e di Bergamo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44565 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Osla Sud S.p.a. con sede in Sarno (Salerno) - Unità di Striano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 43792 del 1° luglio 2008.

Con il decreto n. 44566 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Faem S.r.l. con sede in Torre Annunziata (Napoli) - Unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 42710 del 14 febbraio 2008.

Con il decreto n. 44567del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a. con sede in Piacenza - Unità di Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Torre del Greco (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44574 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Onama c/o Fiat Group Automobiles S.p.a. con sede in Milano - Unità di Termini Imerese (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 dicembre 2007 al 13 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44575 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Onama c/o Fiat Group Automobiles S.p.a. con sede in Milano - Unità di Termini Imerese (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 3 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44576 del 4 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Onama c/o Fiat Group Automobiles S.p.a. con sede in Milano - Unità di Termini Imerese (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 febbraio 2008 al 25 febbraio 2008.

Con il decreto n. 44577 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Grotto S.p.a. con sede in Chiuppano (Vicenza) - Unità di Chiuppano (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009.

Con il decreto n. 44578 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della 3 Esse S.r.l. con sede in Santeramo in Colle (Bari) - Unità di Santeramo in Colle (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44579 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Marchi & Fildi (già filatura Marchi Giovanni) S.p.a. con sede in Biella - Unità di Cerrione (Biella) e di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 settembre 2008 al 2 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 settembre 2008 al 2 settembre 2009.

Con il decreto n. 44580 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Manifattura S.p.a. con sede in Monza (Milano) - Unità di Cermenate (Como) e di Triuggio (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44581 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cio Lavorazioni Meccaniche S.r.l. con sede in Ivrea (Torino) - Unità di Sant'Ambrogio di Torino (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009.

Con il decreto n. 44582 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della San Giuliano S.r.l. con sede in Istrana (Treviso) - Unità di San Giuliano Terme (Piacenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44583 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della C.P.L. Imperial 3 S.r.l. con sede in Pescara - Unità di Termoli (Campobasso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44584 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Nuova DE.MA. S.r.l. con sede in Milano - Unità di Ossona (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44585 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Uno a Erre Italia S.p.a. con sede in Arezzo - Unità di Arezzo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 4 luglio 2008 al 3 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 luglio 2008 al 3 luglio 2009.

Con il decreto n. 44586 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Amotek S.r.l. con sede in Zola Predosa (Bologna) - Unità di Zola Predosa (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44587 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Matic Sud S.r.l. con sede in Arzano (Napoli) - Unità di Arzano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 febbraio 2008 al 10 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dall'11 febbraio 2008 al 10 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44588 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Rer S.p.a. con sede in Napoli - Unità di Pozzilli (Isernia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 settembre 2008 al 7 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 settembre 2008 al 7 settembre 2009.

Con il decreto n. 44589 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Modemar S.r.l. con sede in Salerno - Unità di Bitetto (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44590 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Ilmas S.p.a. con sede in Torino - Unità di Acerra (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2010.

Con il decreto n. 44591del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della BBS-Riva S.p.a. con sede in Ro (Ferrara) - Unità di Ro (Ferrara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con. per il periodo dal 30 ottobre 2008 al 28 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44592 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Power-One Italy S.p.a. con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44593 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Forneria Produzione S.r.l. con sede in Mira (Venezia) - Unità di Mira (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 26 aprile 2008 al 25 aprile 2009.

Con il decreto n. 44594 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Euroel S.r.l. con sede in Torino - Unità di Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 3 settembre 2008 al 2 settembre 2009.

Con il decreto n. 44595 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della C.M.R.S. S.r.l. con sede in Napoli - Unità di Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 18 dicembre 2007 al 30 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44596 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.a. con sede in Lainate (Milano) - Unità di Treviso, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2010.
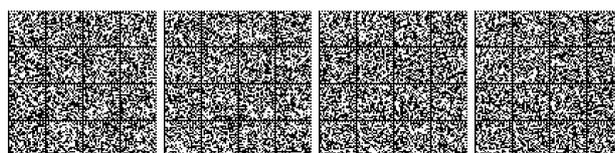
Con il decreto n. 44597 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Leaf Italia S.r.l. con sede in Cremona - Unità di Zola Predosa (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, secondo le modalità indicate nell'allegato verbale d'accordo.

Con il decreto n. 44598 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Editoriale Bologna S.r.l. con sede in Bologna - Unità di Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44605 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Ceramica Eos S.r.l. con sede in Roma - Unità di Fabrica di Roma (Viterbo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44606 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della G.A.M. S.r.l. con sede in Milano - Unità di Fagnano Olona (Varese) e di Legnano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 ottobre 2008 all'8 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 ottobre 2008 all'8 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44607del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Industrie Grafiche Pubblicità Milano - Societa in accomandita semplice con sede in Bollate (Milano) - Unità di Baranzate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009.

Con il decreto n. 44608 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pastificio F. lli Pagani S.p.a. con sede in Rovato (Brescia) - Unità di Rovato (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 settembre 2008 al 15 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 settembre 2008 al 15 settembre 2009.

Con il decreto n. 44609 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Giacinto Rivadossi S.p.a. con sede in Agnosine (Brescia) - Unità di Agnosine (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44610 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Officine Giordano S.r.l. con sede in Bitonto (Bari) - Unità di Bitonto (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44611 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cartiera di Voghera S.r.l. con sede in Istrana (Treviso) - Unità di Voghera (Pavia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44612 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Revelli S.p.a. con sede in San Mauro Torinese (Torino) - Unità di San Mauro Torinese (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44613 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Maplast S.r.l. con sede in Tradate (Varese) - Unità di Tradate (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009.

Con il decreto n. 44614 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Nicolini S.p.a. con sede in Pieve di Bono (Trento) - Unità di Arco (Trento) e Pieve di Bono (Trento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 agosto 2008 al 10 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dall'11 agosto 2008 al 10 agosto 2009.

Con il decreto n. 44615 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Lazzari S.p.a. con sede in Soliera (Modena) - Unità di Rimini, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44616 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Stam & Stam S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (Milano) - Unità di Paderno Dugnano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44617 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Officine Fassetta S.r.l. con sede in Torino - Unità di Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre /2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44618 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Seam S.p.a. con sede in Bergamo - Unità di: Brescia - Capurso (Bari) - Catania - Cesena - Foggia - Granarolo Dell'Emilia (Bologna) - Livorno - Milano - Napoli - Rimini - Roma - Salerno - Vigonza (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 20 luglio 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 20 luglio 2008.

Con il decreto n. 44619 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Trentostrade S.r.l. con sede in Trento - Unità di Trento, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2009.

Con il decreto n. 44620 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Viglietti Meccanica S.r.l. con sede in Cairo Montenotte (Savona) - Unità di Cairo Montenotte (Savona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 26 settembre 2008 al 25 marzo 2009.

Con il decreto n. 44621del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Da Sistemi S.p.a. con sede in Milano - Unità di Vimodrone (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 22 luglio 2008 al 21 luglio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43784 del 1° luglio 2008, limitatamente al periodo dal 22 luglio 2008 al 27 aprile 2009.

Con il decreto n. 44622 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tab S.p.a. con sede in Foiano Della Chiana (Arezzo) - Unità di Foiano della Chiana (Arezzo) e Marciano della Chiana (Arezzo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 5 giugno 2008 al 4 giugno 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42756 del 9 aprile 2008, limitatamente al periodo dal 5 giugno 2008 al 26 agosto 2008.

Con il decreto n. 44623 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Redax S.r.l. con sede in Mirandola (Modena) - Unità di Trapani, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 16 ottobre 2007 al 15 aprile 2009.

Con il decreto n. 44624 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Plastimec S.r.l. con sede in Palazzolo Vercellese (Vicenza) - Unità di Palazzolo Vercellese (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44625 del 9 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Autotrasporti Camacci S.r.l. con sede in Corridonia (Macerata) - Unità di Corridonia (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

**09A01670**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.** (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 74, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al numero 44), dove è scritto: «Merial Italia S.p.A. via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (*Pordenone)*», leggasi: «Merial Italia S.p.A. via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (*Padova)*».

**09A01745**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-044) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
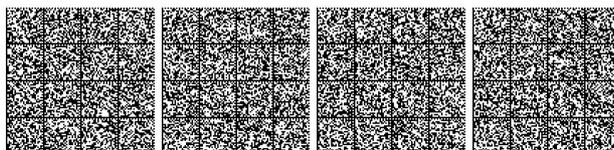
# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.